



Comune di Afragola

“Regolamento per il compostaggio domestico”

Approvato con deliberazione del C.C. 08 del 29/05/14

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 – Definizioni e modalità
- Art. 3 – Albo Comunale dei Compostatori
- Art. 4 – Controlli, cancellazioni d’ufficio dall’Albo dei Compostatori
- Art. 5 – Assegnazione dei compostatori in comodato gratuito
- Art. 6 – Materiali da avviare a compostaggio domestico, materiali da evitare e buone regole
- Art. 7 – Diritti e doveri degli aderenti
- Art. 8 – Premialità
- Art. 9 – Rinvio
- Art. 10 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Afragola e i cittadini che scelgono volontariamente di contribuire all'obiettivo della Politica Ambientale dell'ente di ridurre alla fonte la produzione di rifiuti ricorrendo ad un sistema di compostaggio domestico quale modalità di smaltimento in autonomia della frazione organica degli stessi.

Articolo 2 – Definizioni e modalità

1. Il compostaggio è il processo di trasformazione della sostanza organica – costituita da tutti gli scarti di natura organica, preferibilmente vegetali, derivanti dalla preparazione e consumo di cibi, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, scarti di verdura, frutta, cibi cotti, nonché i rifiuti prodotti dalla manutenzione del verde del proprio giardino, come – sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo – stecchi, foglie, erba, ecc. – in “fertilizzante”, ovvero in compost, terriccio o humus del tutto simile al comune terriccio di bosco o terriccio universale per fiori.

2. Il compostaggio domestico può essere effettuato con i seguenti sistemi:

- a) composter chiuso: contenitore areato studiato ed omologato per fare compostaggio in piccoli giardini normalmente in commercio in materiale plastico,

costruito con struttura a campana e dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare e di uno sportello inferiore per il prelievo del compost maturo;

b) composter fai da te: contenitore in rete metallica, preferibilmente plastificata, a maglia fine, rivestito con materiale ombreggiante (quale, a titolo esemplificativo, tessuto non tessuto o telo di juta, di forma cilindrica), dotato di coperchio in sommità per l'introduzione del materiale da compostare;

c) cassa di compostaggio: contenitore costruito in legno realizzato in modo da permettere una buona aerazione ed un facile rivoltamento;

d) buca e cumuli sul terreno: antichi metodi contadini per il recupero della materia organica e la concimazione dei terreni di campagna.

Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte singolarmente dalle utenze, il cui utilizzo sarà ritenuto valido previo accertamento di funzionamento da parte del personale incaricato dal Comune.

3. L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio Comune. Assicura inoltre un'adeguata comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico. Premia la pratica del compostaggio con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato gratuito di compostatori, e con l'istituzione di forme di facilitazioni e premialità.

Articolo 3 – Albo Comunale Compostatori

1. Presso il Servizio Ambiente e I.U. del Comune di Afragola è tenuto l'Albo comunale dei Compostatori, che consiste nell'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di raccolta e smaltimento.

2. L'iscrizione all'Albo comunale di cui al comma precedente è subordinata alla verifica dell'idoneità della soluzione tecnica prescelta dall'utente tra quelle previste dal precedente articolo 2, comma 2. Detta verifica si considera assolta nel caso di utilizzo di strumenti omologati allo scopo.

3. Sono automaticamente iscritti, senza necessità di ulteriori comunicazioni o adempimenti, coloro che

a) utilizzano i sistemi di cui all'art. 2 comma 2 del presente Regolamento;

b) risultano aver aderito al compostaggio domestico alla data di entrata in vigore del presente regolamento mediante richiesta di registrazione all'Albo di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

4. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo comunale dei Compostatori i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadini che siano iscritti nel ruolo per la tassa rifiuti;

- b) i cittadini che effettuano in modo regolare il compostaggio domestico in una delle modalità individuate all'art. 2 del presente Regolamento.

5. L'iscrizione all'Albo avviene con la presentazione di domanda di iscrizione effettuata su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio Ambiente e I.U. in cui autocertificano di effettuare il compostaggio ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente Regolamento;

6. L'iscrizione all'Albo si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. 7. L'utente può richiedere la cancellazione dall'Albo tramite comunicazione scritta indirizzata all'ufficio comunale di cui al precedente comma 1.

Articolo 4 – Controlli, cancellazione d'ufficio dall'Albo comunale dei Compostatori

1. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, il Comune predispone controlli, con cadenza almeno annuale, presso la residenza o il domicilio degli iscritti all'Albo dei Compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio.

2. Le verifiche saranno effettuate da personale dipendente del Comune o da persone appositamente incaricate e munite di apposito documento di riconoscimento.

3. Di ogni controllo è redatta apposita scheda, corredata dalla fotografia del compostatore o di altro sistema di compostaggio domestico adottato.

4. Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è richiesto, con apposita comunicazione, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale dei Compostatori dalla data del primo controllo.

5. Il positivo esito delle verifiche e controlli di cui al presente articolo costituiscono condizione indispensabile per la fruizione delle eventuali facilitazioni e/o premialità di cui al precedente articolo 2, comma 3.

6. La cancellazione d'ufficio o su istanza di parte comporta la perdita delle eventuali facilitazioni e/o premialità concesse, nonché, per i comodatari, l'onere di restituzione del compostatore al Comune secondo le modalità concordate con l'ufficio competente.

Articolo 5 – Assegnazione dei compostatori in comodato gratuito

1. Il Comune, al fine di incentivare ulteriormente la diffusione della pratica del compostaggio domestico sul proprio territorio comunale, si riserva la possibilità di acquistare compostatori domestici da assegnare in comodato d'uso gratuito.

2. I compostatori disponibili saranno assegnati ai richiedenti secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute.

3. I cittadini che ottengono in comodato gratuito l'uso di un compostatore di proprietà comunale ne divengono custodi e si impegnano:

- a) a servirsi del compostatore con la dovuta diligenza, attendendosi alle regole del compostaggio domestico ed a non destinare il bene a scopi differenti;
- b) a custodire e conservare il composter con la diligenza del buon padre di famiglia e ad utilizzarlo presso la propria abitazione od altro luogo adeguato in prossimità dell'abitazione (orto, giardino, etc.), dando comunicazione di tanto all'ufficio competente;
- c) ad assumersi ogni responsabilità verso il comodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da ogni abuso o trascuratezza nell'uso del compostatore;
- d) a restituire il bene comodato nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà;
- e) a consentire al Comune e/o al personale dallo stesso incaricato di visionare periodicamente l'andamento del compostaggio domestico e ad attuare le prescrizioni formulate.

4. All'atto della consegna del compostatore sarà cura del Comune consegnare idonea documentazione sulla corretta modalità di utilizzo di realizzazione del compostaggio domestico.

Articolo 6 – Materiali da avviare a compostaggio domestico, materiali da evitare e buone regole

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Dirigente responsabile dell'ufficio comunale di cui al precedente articolo 3, comma 1, approva con proprio provvedimento e diffonde apposite Linee Guida inerenti le modalità per la realizzazione delle attività di "compostaggio domestico".

2. Le Linee Guida di cui al comma precedente hanno i seguenti contenuti minimi:

- a) l'indicazione dei materiali da recuperare e trasformare attraverso il compostaggio domestico
- b) l'indicazione dei materiali che non possono essere trattati attraverso il compostaggio domestico

le regole procedurali ed operative da seguire per effettuare il compostaggio domestico

Articolo 7 – Diritti e doveri degli aderenti

1. I cittadini che scelgono di aderire al compostaggio domestico sono tenuti a smaltire in autonomia la frazione organica dei propri rifiuti domestici e scarti derivanti dalla manutenzione del verde del proprio giardino/orto a mezzo di apposito sistema di compostaggio.

2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le indicazioni per una corretta pratica del compostaggio, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost ottenuto quale fertilizzante di piante, fiori, orto, ecc.

3. L'iscrizione all'Albo dei compostatori e la verifica del corretto e regolare utilizzo della pratica del compostaggio domestico, costituiscono presupposto necessario per godere delle facilitazioni e/o premialità di cui al precedente articolo 2, comma 3 eventualmente istituite dal Comune di Afragola.

4. Affinché l'utente possano accedere ai benefici di cui al comma precedente, il richiedente accetta di sottoporsi ai controlli necessari per la verifica nel rispetto del presente regolamento.

5. Gli utenti che usufruiscono dell'uso in comodato gratuito dei compostatori di proprietà comunale, sono in tutto responsabili del corretto utilizzo dell'attrezzatura, della manutenzione e della conservazione o non corretto utilizzo, salvo il naturale deterioramento d'uso. Nel caso in cui fosse verificata una cattiva conservazione o non corretto utilizzo, l'utente dovrà conformarsi alle prescrizioni fornite, pena il ritiro del compostatore, la cancellazione dall'Albo comunale dei Compostatori, l'annullamento della concessione delle facilitazioni e/o premialità eventualmente goduti ed il risarcimento del danno, ferme restando eventuali sanzioni per altre violazioni di natura ambientale.

Articolo 8 – Premialità

1. Al fine di promuovere le iniziative di cui al presente Regolamento, il Comune di Afragola riconoscerà, nei limiti delle disposizioni normativo- regolamentari e finanziarie al tempo vigenti e delle compatibilità economico-finanziarie, agevolazioni per il pagamento dell'imposta, tassa e/o tariffa al tempo vigente in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e/o di igiene urbana.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente, sono erogate sotto forma di contributo per il pagamento dell'imposta, tassa e/o tariffa dovuta dagli utenti iscritti all'Albo dei Compostatori per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e/o di igiene urbana. Il Consiglio Comunale stabilisce l'entità complessiva delle agevolazioni inserendo nel bilancio di previsione annuale dell'Ente, apposito stanziamento di spesa, nonché fornendo eventuali ulteriori criteri generali per la concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo

3. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, definisce, secondo gli indirizzi del Consiglio, i criteri e le modalità di dettaglio per l'individuazione dei beneficiari e per la quantificazione dell'agevolazione, fermo restando che la stessa sarà comunque collegata:

- a) alla sola entità della parte variabile dell'imposta, tassa e/o tariffa dovuta in relazione alla produzione di rifiuti
- b) all'effettiva produzione di compost attraverso le modalità del presente regolamento e, quindi, all'effettiva diminuzione dei rifiuti organici conferiti al sistema pubblico di raccolta e smaltimento.

4. Resta inteso che l'iscrizione all'Albo dei Compostatori di cui al presente Regolamento non determina in nessun caso il diritto a godere delle agevolazioni di cui al presente articolo, rimanendo la concessione delle stesse sempre e comunque subordinata alla determinazione del Consiglio e della Giunta Comunale, nonché all'esito delle conseguenti procedure amministrative e di controllo.

Articolo 9 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari in vigore.

Articolo 10 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente alla data di eseguibilità della relativa Delibera di Consiglio Comunale di approvazione.